

## **DECRETO LEGISLATIVO 1 giugno 2011 , n. 100**

**Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici. (G.U. n. 156 del 7.7.11)**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006, recante linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2007, ed in particolare l'articolo 22;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed in particolare l'articolo 1, comma 7, relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici;

Vista la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995;

Considerata l'opportunità di istituire sul territorio nazionale un sistema di sorveglianza radiometrica estesa ai prodotti semilavorati metallici ai fini della tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori e di disciplinare tale sorveglianza ai fini di garantire una applicazione uniforme della norma e di non creare ostacoli al sistema industriale nazionale e a quello dei traffici commerciali;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla emanazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, di disposizioni integrative e correttive dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 aprile 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e preso atto che le competenti Commissioni del Senato della

Repubblica non hanno reso il parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente:

«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici). - 1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonche' i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica e' rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle dogane e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalita' di applicazione, nonche' i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei

vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne da' comunicazione all'ISPRA.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad informare della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile dell'invio.».

2. All'articolo 107, comma 2, lettera d-ter), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: "di risulta" sono soppresse.

3. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente articolo, e' adottato entro 60 giorni successivi all'esito positivo delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995.

#### *Avvertenza:*

*- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.*

*- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE)*

*Note alle premesse:*

*- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.*

*- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.*

*- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O.*

*- La direttiva 27 novembre 1989, n. 89/618/Euratom (Direttiva del Consiglio concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria*

applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva), e' pubblicata nella G.U.C.E. 7 dicembre 1989, n. L 357.

- La direttiva 4 dicembre 1990, n. 90/641/Euratom (Direttiva del Consiglio concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata), e' pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre 1990, n. L 349.

- La direttiva 3 febbraio 1992, n. 92/3/Euratom (Direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunita' e fuori da essa), pubblicata nella G.U.C.E. 12 febbraio 1992, n. L 35. Entrata in vigore il 17 febbraio 1992.

- La direttiva 13 maggio 1996, n. 96/29/Euratom, e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 giugno 1996, n. L 159.

- Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2000, n. 203, S.O.

- Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2001, n. 153.

- L'art. 125 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, cosi' recita:

«Art. 125 (Trasporto di materie radioattive). - 1. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno, della difesa, della sanita', dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi e le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente capo alle attivita' di trasporto di materie radioattive, anche in conformita' alla normativa internazionale e comunitaria di settore.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere i casi per i quali i termini del trasporto e la relativa autorizzazione debbono essere preventivamente comunicati alle autorita' chiamate ad intervenire nel corso dell'emergenza, nonche' le relative modalita' di comunicazione.».

- Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2007, n. 95.

- La direttiva 2003/122/Euratom e' pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.

- Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 1 e 22 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O.:

«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli Allegati A e B. Per le direttive elencate negli Allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge. Per le direttive elencate negli Allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'Allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'Allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'art. 6 della presente legge.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli Allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da' conto dei motivi adottati dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita' di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»;

«Art. 22 (Disposizioni occorrenti per l'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le modalita' di cui all'art. 1, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed allo scopo di garantire l'adeguata protezione della popolazione ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti;

b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la previsione di misure atte a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonche' delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;

c) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva delle autorità locali sulle misure di sorveglianza e controllo adottate nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in caso di emergenza;

d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l'autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonche' sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/EURATOM;

e) fermo restando quanto previsto dalla legislazione

vigente in materia, assicurare adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro competenza;

f) prevedere adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute umana.

2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo schema di decreto legislativo è trasmesso, oltre che alle competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'acquisizione del relativo parere.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

- Il testo dell'art. 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2009, n. 68, così recita:

«Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230). - 1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.».

2. All'art. 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: «radioattivi» sono aggiunte le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

b) al comma 1, dopo la parola: «radioattivi» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

c) al comma 1, dopo le parole: «esportazioni dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

d) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«a) l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'art. 29 o dell'autorizzazione di cui all'art. 30, sentiti i competenti organismi tecnici e le regioni o le province autonome territorialmente competenti, ove queste ultime non siano autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 o 30 o nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorità procede;»;

e) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) Il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione o le province autonome di destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonché nel caso di transito nel territorio

italiano. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorità procede.»;

f) al comma 3, secondo periodo, le parole: «o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/3/Euratom» sono soppresse;

g) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

h) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Con apposite prescrizioni da inserire nell'autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da:

a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;

b) operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni.

4-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere rifiutate:

a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa applicabile;

b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto della normativa applicabile;

c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4, se la rispedizione è effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 137 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 4-bis dell'art. 32 è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da dieci a quarantamila euro.

4-ter. Chi non osserva le particolari prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 32 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ventimila euro.».

4. Al comma 1 dell'art. 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

5. L'Allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dall'Allegato al presente decreto. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 146 del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1995.

6. Dopo l'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Particolari definizioni concernenti le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare Esaurito). - 1. Ferme restando le definizioni del decreto legislativo 6

febbraio 2007, n. 52, ai fini dell'applicazione dell'art. 32 del presente decreto valgono le seguenti specifiche definizioni:

a) rifiuti radioattivi: materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non e' previsto un ulteriore uso da parte dei Paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione e' accettata da tali Paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un'Autorita' di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei Paesi di origine e di destinazione;

b) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito puo' essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;

c) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;

d) smaltimento: il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli;

e) stoccaggio: la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l'intenzione di recuperarli successivamente;

f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, e' responsabile conformemente alla normativa applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;

g) domanda debitamente compilata: il documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.».

7. L'art. 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente:

«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici). - 1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse. A tali obblighi sono altresì tenuti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati metallici. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'art. 153, qualora disponibili, i soggetti di cui

al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'art. 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ISPRA. Tale comunicazione deve essere altresì effettuata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed alle Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvederà ad informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello Stato responsabile dell'invio.».

- La direttiva 2006/117/Euratom è pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2006, n. L 337.

- La direttiva 98/34/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione), è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.

Note all'art. 1:

- Per i riferimenti sul decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, si vedano le note alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 107 e 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995, citato nelle premesse, come modificati dal presente decreto:

«Art. 107 (Taratura dei mezzi di misura. Servizi riconosciuti di dosimetria individuale). - 1. La determinazione della dose o dei ratei di dose, delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi ed i ratei di dose nonché delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti di certificati di taratura. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita l'ANPA e l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio di detti certificati, nel rispetto delle disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 273, che definisce l'attribuzione delle funzioni di istituto metrologico primario nel campo delle radiazioni ionizzanti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai mezzi radiometrici impiegati per:

a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 79, comma 1, lettera b) n. 3);

b) la sorveglianza ambientale di cui all'art. 103, comma 2, lettera c), d), ed e), ivi compresa quella dovuta ai sensi dell'art. 79, comma 5;

c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare i livelli di smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente, il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo o dei livelli di esenzione di cui all'art. 30;

d) il controllo sulla radioattività ambientale e sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale, di cui all'art. 104;

d-bis) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi;

d-ter) rilevamenti con apparecchi impiegati per la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici, di cui all'art. 157;

e) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al capo X.

3. Gli organismi che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui all'art. 10-ter, comma 4, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e della sanità, sentiti l'ANPA, l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'ISPESL, sono disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti istituti.»;

«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici). - 1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 78, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche europee ed i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche

*sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle Dogane e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalita' di applicazione nonche' i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.*

*4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'art. 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'art. 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il Prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne da' comunicazione all'ISPRA.*

*5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad informare della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile dell'invio.».*

## Art. 2

Regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici

1. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo, la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici e' effettuata sui prodotti indicati nell'allegato I.

2. Per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici gli esperti qualificati di secondo o di terzo grado compresi negli elenchi

istituiti ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, utilizzano il modulo in allegato II.

*Note all'art. 2:*

- Per il testo dei commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 157 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano le note all'art. 1.

- Si riporta il testo dell'art. 78 del decreto legislativo 230 del 1995, citato nelle premesse:

«Art. 78 (Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli esperti qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:

a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 KeV;

b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo;

c) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all'art. 7 del capo II del presente decreto e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).

2. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti i titoli di studio e la qualificazione professionale, nonché le modalità per la formazione professionale, per l'accertamento della capacità tecnica e professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e per l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, fermo restando quanto stabilito all'art. 93 per i casi di inosservanza dei compiti.».

Art. 3

Invarianza degli oneri

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio  
dei Ministri

Romani, Ministro dello sviluppo  
economico

Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio e del  
mare

Matteoli, Ministro delle  
infrastrutture e dei trasporti

Maroni, Ministro dell'interno

Fazio, Ministro della salute

Sacconi, Ministro del lavoro e delle  
politiche sociali

Frattoni, Ministro degli affari  
esteri

Alfano, Ministro della giustizia

Tremonti, Ministro dell'economia e  
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato 1

(previsto dall'articolo 2, comma 1)

DESCRIZIONE (Nomenclatura Combinata (NC8))	CODICE
LAVORI DI FONDERIA	
Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, di rotaie di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio	73023000
Parti di utensili a riscaldamento (non elettrico) per uso domestico, della voce 7321, di ghisa, ferro o acciaio, n.n.a.	73219000
Radiatori per il riscaldamento centrale (a riscaldamento non elettrico) e loro parti, di ghisa (escl. parti nominate o incluse altrove e caldaie per il riscaldamento centrale)	73221100
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, non Smaltati	73239100
Articoli di ferro o acciaio, gettati in forma "fusi", n.n.a. (escl. di ghisa non malleabile o malleabile nonche' palle e oggetti simili per mulini)	73259990

Lavori di getti di alluminio, n.n.a.	76169910
Articoli di magnesio, n.n.a.	81049000
Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, di ghisa, n.n.a.	84039010
Parti di turbine e ruote idrauliche, n.n.a. e regolatori di turbine idrauliche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84109010
Parti di macchine, apparecchi e strumenti delle voci 8426, 8429 o 8430, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a.	84314920
Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84399110
Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione o per la finitura della carta o del cartone, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84399910
Parti di macchine per lavare la biancheria, n.n.a.	84509000
Parti di macchine per cucire, n.n.a.	84529000
Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8464, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84669120
Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8465, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84669220
Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione di materie minerali della voce 8474, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84749010
Parti di macchine delle precedenti voci 8476	84769000
Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84779010
Parti di macchine ed apparecchi meccanici, aventi funzioni autonome, di getti di ghisa di ferro o di acciaio, n.n.a.	84799020
Volani e pulegge, incl. le carrucole a staffa, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84835020
Innesti ed organi di accoppiamento, incl. i giunti di articolazione, per macchine, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84836020
Altre parti di alberi di trasmissione, di ingranaggi, di innesti ed altri organi della voce 8483, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a.	84839081
Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza particolari caratteristiche, di ghisa (non malleabile) n.n.a.	84879010

Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza particolari caratteristiche, di ghisa malleabile, n.n.a.	84879030
-----	
Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza particolari caratteristiche, di getti di acciaio, n.n.a.	84879051
-----	
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	85030091
-----	
Assi, anche montati; ruote e loro parti, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	86071901
-----	
Parti per freni a dischi trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni, n.c.a. (escl. quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 8708.30.10)	87083091
-----	
Freni e servo freni e loro parti per trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni n.c.a. (escl. quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 8708.30.10 e per i freni a disco)	87083099
-----	
Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti, e loro parti, destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata <= 2500cm cubi o con pistone ad accensione a scintilla di cilindrata <=2800 cm cubi e dei veicoli speciali a motore della voce 8705 n.c.a	87085020
-----	
Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (escl. quelli per il montaggio dei veicoli della voce 8708.50.20)	87085035
-----	
Parti di assi portanti per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (escl. quelle per il montaggio dei veicoli della voce 8708.50.20 e quelle di acciaio stampato), n.c.a.	87085091
-----	
Parti di ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o piu' persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (escl. quelle per il montaggio dei veicoli della voce 8708.50.20 e quelle di acciaio stampato), n.c.a.	87085099
-----	
Ruote, loro parti ed accessori, destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli	

autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione "diesel o semidiesel", di cilindrata <= 2.500 cm cubi o con accensione a scintilla, di cilindrata <= 2.800 cm cubi, degli autoveicoli per usi specialidella voce 8705	87087010
---	----------

Ruote e loro parti ed accessori per trattori, di autoveicoli per il trasporto di 10 e piu' persone ecc.	87087050
---	----------

Parti di ruota a forma di stella ecc.	87087091
---------------------------------------	----------

Altre parti di rimorchi e semirimorchi	87169090
--	----------

SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI

RAME

RAME

Barre e profilati di rame raffinato	7407 10 00
-------------------------------------	------------

Barre di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)	7407 21 10
--	------------

Profilati di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)	7407 21 90
--	------------

Barre e profilati a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (a	7407 29 10
---	------------

Barre e profilati a base di altre leghe di rame	7407 29 90
---	------------

Fili di rame raffinato di cui la piu' grande dimensione della sezione trasversal	7408 11 00
--	------------

Fili di rame raffinato di cui la piu' grande dimensione della sezione trasversal	7408 19 10
--	------------

Fili di rame raffinato di cui la piu' grande dimensione della sezione trasversal	7408 19 90
--	------------

Fili di leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)	7408 21 00
--	------------

Fili di leghe di rame a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinc	7408 22 00
---	------------

Fili di altre leghe di rame	7408 29 00
-----------------------------	------------

Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, arrotolati	7409 11 00
---	------------

Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, altri	7409 19 00
--	------------

Lamiere e nastri di leghe a base di rame-zinco (ottone), di spessore superiore	7409 21 00
--	------------

Lamiere e nastri di leghe a base di rame-zinco (ottone), di spessore superiore	7409 29 00
--	------------

Lamiere e nastri di leghe a base di rame-stagno (bronzo), di spessore superiore	7409 31 00
---	------------

Lamiere e nastri di leghe a base di rame-stagno (bronzo), di spessore superiore	7409 39 00
---	------------

Lamiere e nastri di leghe a base di rame-nichel

(cupronichel), di spessore supe	7409 40 10
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone), di spessore	7409 40 90
Lamiere e nastri di altre leghe di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	7409 90 00
Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15	7410 11 00
Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15	7410 12 00
Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15	7410 21 00
Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15	7410 22 00
NICHEL	NICHEL
Barre e profilati, di nichel non legato	7505 11 00
Barre e profilati, di leghe di nichel	7505 12 00
Fili di nichel non legato	7505 21 00
Fili di leghe di nichel	7505 22 00
Lamiere, nastri e fogli, di nichel non legato	7506 10 00
Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel	7506 20 00
ALLUMINIO	ALLUMINIO
Barre di alluminio non legato	7604 10 10
Profilati di alluminio non legato	7604 10 90
Profilati cavi di leghe di alluminio	7604 21 00
Barre di leghe di alluminio	7604 29 10
Profilati di leghe di alluminio	7604 29 90
Fili di alluminio non legato di cui la piu' grande dimensione della sezione tras	7605 11 00
Fili di alluminio non legato, altri	7605 19 00
Fili di leghe di alluminio	7605 21 00
Fili di leghe di alluminio, altri	7605 29 00
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare	7606 11 10
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 11 91

Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 11 93
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 11 99
Nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare	7606 12 10
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 12 50
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 12 91
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 12 93
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 12 99
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare	7606 91 00
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare	7606 92 00
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati	7607 11 11
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati	7607 11 19
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati	7607 11 90
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri	7607 19 10
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri, di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm, autoadesivi	7607 19 91
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri	7607 19 99
Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto	7607 20 10
Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto	7607 20 91
Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto	7607 20 99
PIOMBO	PIOMBO
Fogli e nastri, di piombo, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm	7804 11 00
Lamiere, di piombo	7804 19 00
Polveri e pagliette, di piombo	7804 20 00

ZINCO	ZINCO
Barre, profilati e fili, di zinco	7904 00 00
Lamiere, fogli e nastri, di zinco	7905 00 00
STAGNO	STAGNO
Barre, profilati e fili, di stagno	8003 00 00
ALTRI METALLI COMUNI	ALTRI METAL
Fili di tungsteno (wolframio)	8101 96 00
Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati,	8101 99 10
Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	8102 95 00
Fili, di molibdeno	8102 96 00
Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	8103 90 10
(barre, profilati, fili, lamiere, di magnesio)	ex 81049000
(barre, profilati, fili, lamiere, di cobalto)	ex 81059000
(barre, profilati, fili, lamiere, di bismuto)	ex 81060090
(barre, profilati, fili, lamiere, di cadmio)	ex 81079000
Barre, profilati e fili, di titanio	8108 90 30
Lamiere, nastri e fogli, di titanio	8108 90 50
(barre, profilati, fili, lamiere, di zirconio)	ex 8109 90 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di antimonio)	ex 8110 90 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di manganese)	ex 8111 00 90
(barre, profilati, fili, lamiere, di berillio)	ex 8112 19 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di cromo)	ex 8112 29 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di tallio)	ex 8112 59 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di afnio (celtio), germanio)	ex 8112 99 20
(barre, profilati, fili, lamiere, di niobio (colombio), renio)	ex 8112 99 30
(barre, profilati, fili, lamiere, di gallio, indio, vanadio)	ex 8112 99 70
(barre, profilati, fili, lamiere, di cermet)	ex 8113 00 90

Leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)	7403 21 00
Leghe di rame, a base di rame-stagno (bronzo)	7403 22 00
Altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)	7403 29 00
Leghe di nichel	7502 20 00
Leghe di alluminio, secondario, in lingotti o allo stato liquido	7601 20 91
Leghe di alluminio, secondario, altri	7601 20 99
Leghe di piombo	7801 99 91
Leghe di zinco	7901 20 00
Leghe di stagno	8001 20 00
00 Magnesio greggio, altri (leghe)	ex 8104 19 00

C - ELENCO DEI CODICI E DEI PRODOTTI GREGGI  
DI METALLI MINORI

C - ELENCO

Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	8101 94 00
Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	8102 94 00
Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	8103 20 00
Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri	8105 20 00
Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri	8106 00 10
Cadmio greggio; polveri	8107 20 00
Titanio greggio; polveri	8108 20 00
Zirconio greggio; polveri	8109 20 00
Antimonio greggio; polveri	8110 10 00
Manganese greggio; polveri	8111 00 11
Berillio greggio; polveri	8112 12 00
Cromo greggio; polveri	8112 21 90
Tallio greggio; polveri	8112 51 00
Afnio (celtio) greggio; cascami e avanzi; polveri	8112 92 10
Niobio (colombio), renio greggi; cascami e avanzi; polveri	8112 92 31
Indio greggio; cascami e avanzi; polveri	8112 92 81
Gallio greggio; cascami e avanzi; polveri	8112 92 89

Vanadio greggio; cascami e avanzzi; polveri	8112 92 91
Germanio greggio; cascami e avanzzi; polveri	8112 92 95
Cermet greggio	8113 00 20

SEMILAVORATI SIDERURGICI

LINGOTTI

LINGOTTI	72061000
LINGOTTI	72069000
LINGOTTI	72181000
LINGOTTI	72241010
LINGOTTI	72241090

BRAMME

BRAMME	72071210
BRAMME	72072032
BRAMME	72189110
BRAMME	72189180

BLUMI BILLETTE

BLUMI BILLETTE	72071111
BLUMI BILLETTE	72071114
BLUMI BILLETTE	72071116
BLUMI BILLETTE	72071912
BLUMI BILLETTE	72071980
BLUMI BILLETTE	72072011
BLUMI BILLETTE	72072015
BLUMI BILLETTE	72072017
BLUMI BILLETTE	72072052
BLUMI BILLETTE	72072080
BLUMI BILLETTE	72189911
BLUMI BILLETTE	72189920
BLUMI BILLETTE	72249002
BLUMI BILLETTE	72249003
BLUMI BILLETTE	72249005
BLUMI BILLETTE	72249007
BLUMI BILLETTE	72249014
BLUMI BILLETTE	72249031
BLUMI BILLETTE	72249038

COILS

COILS	72081000
COILS	72082500
COILS	72082600
COILS	72082700
COILS	72083600
COILS	72083700
COILS	72083800
COILS	72083900
COILS	72191100
COILS	72191210
COILS	72191290

COILS	72191310
COILS	72191390
COILS	72191410
COILS	72191490
COILS	72251910
COILS	72253010
COILS	72253030
COILS	72253090

ROTAIE E ARMAMENTO

ROTAIE E ARMAMENTO	73021021
ROTAIE E ARMAMENTO	73021023
ROTAIE E ARMAMENTO	73021029
ROTAIE E ARMAMENTO	73021040
ROTAIE E ARMAMENTO	73021050
ROTAIE E ARMAMENTO	73024000

PALANCOLE

PALANCOLE	73011000
-----------	----------

TONDO c.a. IN BARRE

TONDO c.a. IN BARRE	72142000
TONDO c.a. IN BARRE	72149910

VERGELLA

VERGELLA	72131000
VERGELLA	72132000
VERGELLA	72139110
VERGELLA	72139120
VERGELLA	72139141
VERGELLA	72139149
VERGELLA	72139170
VERGELLA	72139190
VERGELLA	72139910
VERGELLA	72139990
VERGELLA	72210010
VERGELLA	72210090
VERGELLA	72271000
VERGELLA	72272000
VERGELLA	72279010
VERGELLA	72279050
VERGELLA	72279095

BARRE CALDO MERCANTILI

BARRE CALDO MERCANTILI	72143000
BARRE CALDO MERCANTILI	72149931
BARRE CALDO MERCANTILI	72149939
BARRE CALDO MERCANTILI	72149950
BARRE CALDO MERCANTILI	72149971
BARRE CALDO MERCANTILI	72149979
BARRE CALDO MERCANTILI	72149995
BARRE CALDO MERCANTILI	72221111
BARRE CALDO MERCANTILI	72221119

BARRE CALDO MERCANTILI	72221181
BARRE CALDO MERCANTILI	72221189
BARRE CALDO MERCANTILI	72221910
BARRE CALDO MERCANTILI	72221990
BARRE CALDO MERCANTILI	72281020
BARRE CALDO MERCANTILI	72282091
BARRE CALDO MERCANTILI	72283020
BARRE CALDO MERCANTILI	72283041
BARRE CALDO MERCANTILI	72283049
BARRE CALDO MERCANTILI	72283061
BARRE CALDO MERCANTILI	72283069
BARRE CALDO MERCANTILI	72283089
BARRE CALDO MERCANTILI	72288000

MERCANTILI PIATTI

MERCANTILI PIATTI	72149110
MERCANTILI PIATTI	72149190
MERCANTILI PIATTI	72282010
MERCANTILI PIATTI	72283070

NASTRI CALDO < 600 mm.

NASTRI CALDO < 600 mm.	72111400
NASTRI CALDO < 600 mm.	72111900
NASTRI CALDO < 600 mm.	72126000
NASTRI CALDO < 600 mm.	72201100
NASTRI CALDO < 600 mm.	72201200
NASTRI CALDO < 600 mm.	72261910
NASTRI CALDO < 600 mm.	72269120
NASTRI CALDO < 600 mm.	72269191
NASTRI CALDO < 600 mm.	72269199

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI

LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72084000
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085120
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085191
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085198
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085210
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085291
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085299
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085310
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085390
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085400
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72089020
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72089080
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72109030
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72111300
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192110
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192190
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192210
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192290
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192300
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192400
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254012
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254015
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254040
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254060
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254090

## LAMIERE A FREDDO &gt;600

-----  
LAMIERE A FREDDO >600 72091500  
LAMIERE A FREDDO >601 72091690  
LAMIERE A FREDDO >602 72091790  
LAMIERE A FREDDO >603 72091891  
LAMIERE A FREDDO >604 72092500  
LAMIERE A FREDDO >605 72092690  
LAMIERE A FREDDO >606 72092790  
LAMIERE A FREDDO >607 72092890  
LAMIERE A FREDDO >608 72099020  
LAMIERE A FREDDO >609 72099080  
LAMIERE A FREDDO >610 72193100  
LAMIERE A FREDDO >611 72193210  
LAMIERE A FREDDO >612 72193290  
LAMIERE A FREDDO >613 72193310  
LAMIERE A FREDDO >614 72193390  
LAMIERE A FREDDO >615 72193410  
LAMIERE A FREDDO >616 72193490  
LAMIERE A FREDDO >617 72193510  
LAMIERE A FREDDO >618 72193590  
LAMIERE A FREDDO >619 72199020  
LAMIERE A FREDDO >620 72199080  
LAMIERE A FREDDO >621 72255020  
LAMIERE A FREDDO >622 72255080

## BANDA NERA

-----  
BANDA NERA 72091899  
BANDA NERA 72112380

## LANIERINI/NASTRI MAGNETICI

-----  
LANIERINI/NASTRI MAGNETICI 72091610  
LANIERINI/NASTRI MAGNETICI 72091710  
LANIERINI/NASTRI MAGNETICI 72091810  
LANIERINI/NASTRI MAGNETICI 72092610  
LANIERINI/NASTRI MAGNETICI 72092710  
LANIERINI/NASTRI MAGNETICI 72092810  
LANIERINI/NASTRI MAGNETICI 72112320  
LANIERINI/NASTRI MAGNETICI 72251100  
LANIERINI/NASTRI MAGNETICI 72251990  
LANIERINI/NASTRI MAGNETICI 72261100  
LANIERINI/NASTRI MAGNETICI 72261980

## LAMIERE/NASTRI STAGNATI

-----  
LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72101100  
LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72101220  
LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72101280  
LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72107010  
LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72109040  
LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72121010  
LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72121090  
LAMIERE/NASTRI STAGNATI 72124020

LAMIERE T.F.S.	72105000
LAMIERE T.F.S.	72125020

LAMIERE/NASTRI ZINCATE

LAMIERE/NASTRI ZINCATE	72104100
LAMIERE/NASTRI ZINCATE	72104900
LAMIERE/NASTRI ZINCATE	72123000
LAMIERE/NASTRI ZINCATE	72259200
LAMIERE/NASTRI ZINCATE	72269930

LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE

LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE	72103000
LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE	72122000
LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE	72259100
LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE	72269910

LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO

LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO	72107080
LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO	72124080
LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO	72259900
LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO	72269970

LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.

LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.	72102000
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.	72106100
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.	72106900
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.	72109080
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.	72125030
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.	72125040
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.	72125061
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.	72125069
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.	72125090

TUBI SENZA SALDATURA

TUBI SENZA SALDATURA	73041100
TUBI SENZA SALDATURA	73041910
TUBI SENZA SALDATURA	73041930
TUBI SENZA SALDATURA	73041990
TUBI SENZA SALDATURA	73042200
TUBI SENZA SALDATURA	73042300
TUBI SENZA SALDATURA	73042400
TUBI SENZA SALDATURA	73042910
TUBI SENZA SALDATURA	73042930
TUBI SENZA SALDATURA	73042990
TUBI SENZA SALDATURA	73043120
TUBI SENZA SALDATURA	73043180
TUBI SENZA SALDATURA	73043910
TUBI SENZA SALDATURA	73043952
TUBI SENZA SALDATURA	73043958
TUBI SENZA SALDATURA	73043992
TUBI SENZA SALDATURA	73043993
TUBI SENZA SALDATURA	73043998

TUBI SENZA SALDATURA	73044100
TUBI SENZA SALDATURA	73044910
TUBI SENZA SALDATURA	73044993
TUBI SENZA SALDATURA	73044995
TUBI SENZA SALDATURA	73044999
TUBI SENZA SALDATURA	73045112
TUBI SENZA SALDATURA	73045118
TUBI SENZA SALDATURA	73045181
TUBI SENZA SALDATURA	73045189
TUBI SENZA SALDATURA	73045910
TUBI SENZA SALDATURA	73045932
TUBI SENZA SALDATURA	73045938
TUBI SENZA SALDATURA	73045992
TUBI SENZA SALDATURA	73045993
TUBI SENZA SALDATURA	73045999
TUBI SENZA SALDATURA	73049000

TUBI SALDATI

TUBI SALDATI	73051100
TUBI SALDATI	73051200
TUBI SALDATI	73051900
TUBI SALDATI	73052000
TUBI SALDATI	73053100
TUBI SALDATI	73053900
TUBI SALDATI	73059000
TUBI SALDATI	73061110
TUBI SALDATI	73061190
TUBI SALDATI	73061910
TUBI SALDATI	73061990
TUBI SALDATI	73062100
TUBI SALDATI	73062900
TUBI SALDATI	73063011
TUBI SALDATI	73063019
TUBI SALDATI	73063041
TUBI SALDATI	73063049
TUBI SALDATI	73063072
TUBI SALDATI	73063077
TUBI SALDATI	73063080
TUBI SALDATI	73064020
TUBI SALDATI	73064080
TUBI SALDATI	73065020
TUBI SALDATI	73065080
TUBI SALDATI	73066110
TUBI SALDATI	73066192
TUBI SALDATI	73066199
TUBI SALDATI	73066910
TUBI SALDATI	73066990
TUBI SALDATI	73069000

PRODOTTI FUCINATI

PRODOTTI FUCINATI	72141000
PRODOTTI FUCINATI	72223051
PRODOTTI FUCINATI	72223091
PRODOTTI FUCINATI	72281050
PRODOTTI FUCINATI	72284010
PRODOTTI FUCINATI	72284090

BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72151000
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72155011
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72155019
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72155080
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72159000
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72166110
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72166190
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72166900
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72169110
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72169180
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72222011
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72222019
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72222021
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72222029
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72222031
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72222039
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72222081
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72222089
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72223097
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72224050
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72224090
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72281090
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72282099
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72285020
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72285040
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72285061
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72285069
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72285080
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72286020
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72286080
BARRE/PROFILAT	TRAFILATI/FREDD	72287090

FILO TRAFILATO

FILO TRAFILATO	72171010
FILO TRAFILATO	72171031
FILO TRAFILATO	72171039
FILO TRAFILATO	72171050
FILO TRAFILATO	72171090
FILO TRAFILATO	72172010
FILO TRAFILATO	72172030
FILO TRAFILATO	72172050
FILO TRAFILATO	72172090
FILO TRAFILATO	72173041
FILO TRAFILATO	72173049
FILO TRAFILATO	72173050
FILO TRAFILATO	72173090
FILO TRAFILATO	72179020
FILO TRAFILATO	72179050
FILO TRAFILATO	72179090
FILO TRAFILATO	72230011
FILO TRAFILATO	72230019
FILO TRAFILATO	72230091
FILO TRAFILATO	72230099
FILO TRAFILATO	72292000
FILO TRAFILATO	72299020
FILO TRAFILATO	72299050
FILO TRAFILATO	72299090

NASTRO A FREDDO

NASTRO A FREDDO	72112330
NASTRO A FREDDO	72112900
NASTRO A FREDDO	72119020
NASTRO A FREDDO	72119080
NASTRO A FREDDO	72202021
NASTRO A FREDDO	72202029
NASTRO A FREDDO	72202041
NASTRO A FREDDO	72202049
NASTRO A FREDDO	72202081
NASTRO A FREDDO	72202089
NASTRO A FREDDO	72209020
NASTRO A FREDDO	72209080
NASTRO A FREDDO	72262000
NASTRO A FREDDO	72269200

SEMILAVORATI FUCINATI

SEMILAVORATI FUCINATI	72071190
SEMILAVORATI FUCINATI	72071290
SEMILAVORATI FUCINATI	72071919
SEMILAVORATI FUCINATI	72072019
SEMILAVORATI FUCINATI	72072039
SEMILAVORATI FUCINATI	72072059
SEMILAVORATI FUCINATI	72189919
SEMILAVORATI FUCINATI	72189980
SEMILAVORATI FUCINATI	72249018
SEMILAVORATI FUCINATI	72249090

Allegato 2

(previsto dall'articolo 2, comma 2)

Parte di provvedimento in formato grafico